

Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Attribuzione del bene non comodamente divisibile tra quotisti di pari valore

di Rita Lombardi

Cass., sez. II, 19 maggio 2015, n. 10216

[Scarica la sentenza](#)

Ciudad di divisione immobiliare non comodamente divisibile – Condividenti con quote uguali - (Cod. civ., art. 720)

1) Quando nella comunione ereditaria si è costituito un immobile non comodamente divisibile e da un lato il proprietario di tale immobile ha chiesto l'assegnazione di una parte di esso, mentre dall'altro

il tribunale, con sentenza non definitiva, dichiara la non comoda divisibilità dell'immobile e concede al primo il diritto di assegnazione, il secondo ha chiesto l'assegnazione di una parte di esso il

il la Suprema Corte, in tal caso, ha ritenuto che, in osservanza di quanto previsto dall'art. 720 c.c., il giudice deve assegnare al primo il diritto di assegnazione e al secondo il diritto di assegnazione di una parte di esso.

Il problema affrontato dalla sentenza in esame attiene al conflitto tra rivenditori di quote di diverso valore.

Al riguardo, non sono mai diversi i risultati, secondo un parte della dottrina, secondo cui, in caso di non comoda divisibilità, il giudice deve assegnare al primo il diritto di assegnazione e al secondo il diritto di assegnazione di una parte di esso.

La sentenza in esame, per una verso, si basa sull'indirizzo di giurisprudenza, per il quale la scelta del giudice deve essere fatta in base al principio di equità, che impone di assegnare al primo il diritto di assegnazione e al secondo il diritto di assegnazione di una parte di esso.

Un'altra questione è quella dell'attribuzione, in presenza di un conflitto tra rivenditori di quote di diverso valore, di una somma (il ricavato) che non necessariamente corrisponde al reale

Ma, con la Circolare, nella sentenza in esame, si ritiene che la scelta del giudice deve essere fatta in base al principio di equità, che impone di assegnare al primo il diritto di assegnazione e al secondo il diritto di assegnazione di una parte di esso.

In dottrina, sulla diramazione della sentenza, si ritiene che la scelta del giudice deve essere fatta in base al principio di equità, che impone di assegnare al primo il diritto di assegnazione e al secondo il diritto di assegnazione di una parte di esso.